

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3052}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale
della International finance corporation (IFC)

Presentato il 18 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'International finance corporation (IFC), affiliata della Banca mondiale, fu creata nel 1956, quando si cominciò ad avvertire la necessità, per potenziare al massimo l'aiuto economico ai Paesi del terzo mondo, di contribuire anche allo sviluppo del settore privato.

L'obiettivo principale della International finance corporation, espressamente sancito dall'articolo 2 del suo statuto, consiste nello « stimolare, soprattutto nelle zone sottosviluppate, l'espansione economica, incoraggiando lo sviluppo di imprese private produttive degli Stati membri ».

A tale fine l'IFC:

a) contribuisce, in concorrenza con investimenti privati, a finanziare, tramite prestiti o sottoscrizioni di azioni, la creazione, l'ammodernamento e l'espansione di imprese private di carattere produttivo, ritenute idonee allo sviluppo degli Stati membri. I relativi investimenti sono effettuati anche senza la garanzia di rimborso da parte del Governo membro interessato. L'intervento della IFC è però strettamente selezionato e limitato solo a società che diano garanzia di una certa stabilità finanziaria, e che abbiano strutture sane o comunque vitali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'IFC inoltre interviene solo quando il capitale privato non possa essere reperito altrove a condizioni eque;

b) compie ogni sforzo, attraverso una concreta azione di orientamento, per coordinare le possibilità di investimento con le risorse del capitale privato, sia nazionale sia estero;

c) tende a stimolare ed a promuovere le migliori condizioni per attirare il capitale privato, sia nazionale sia estero, verso investimenti di carattere produttivo negli Stati membri.

Al momento della sua costituzione, il 20 luglio 1956, 32 paesi firmarono l'atto di adesione allo statuto della IFC e sottoscrissero azioni per un capitale totale di 78.400.000 dollari.

L'Italia è entrata a far parte della IFC nel 1956, in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto della stessa, ed ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di capitale di 1.994.000 dollari.

Nel 1978 l'IFC ha deciso un aumento del proprio capitale portandolo a 650 milioni di dollari. L'Italia ha partecipato a tale aumento sottoscrivendo, con legge 29 settembre 1980, n. 579, 17.120 azioni per un ammontare pari a 17.120.000 dollari USA.

Nel corso del 1984 l'IFC ha messo a punto il programma per il quinquennio 1985-1989. Si è quindi prospettata la necessità di un intervento finanziario dell'ordine di 650 milioni di dollari, al fine di realizzare le attività operative previste dal detto programma.

Sulla base della proposta della Banca, al termine del negoziato svoltosi tra i paesi membri della stessa, è stata predisposta la risoluzione che prevede un aumento del capitale di dollari USA 650 milioni, portando il capitale totale a dollari USA 1.300.000.000.

Per l'Italia, che con il voto del proprio Governatore ha aderito al suddetto aumento di capitale, è prevista la sottoscrizione di una quota di capitale pari a dollari USA 22.828.000, per il periodo 1985-1989.

I pagamenti andranno effettuati in 5 rate annuali di eguale importo per gli anni 1985-1989.

La partecipazione dell'Italia a questo aumento di capitale della IFC, risponde non solo alle finalità per cui già a suo tempo, nell'ambito del perseguimento della propria politica di aiuto allo sviluppo, il nostro paese aderì alla istituzione ma, più in particolare, risponde oggi alle nuove esigenze imposte dalla situazione economico-finanziaria mondiale e dei paesi sottosviluppati.

Di fronte ad un flusso di risorse agevolate e non, provenienti dall'estero, che è poco probabile possa attualmente incrementarsi in misura significativa, si avverte pressante la necessità di potenziare uno strumento quale l'IFC per il duplice scopo di mobilitare attraverso l'investimento diretto il capitale privato e di migliorare contemporaneamente la qualità stessa degli investimenti e la loro gestione.

Il trasferimento di capitali privati, che altrimenti non raggiungerebbero mai i paesi emergenti, ed il connesso trasferimento di tecnologie e di esperienza manageriale e professionale diventa un mezzo efficace di promozione allo sviluppo che si deve necessariamente affiancare alle forme tradizionali di sostegno.

Da un altro punto di vista bisogna sottolineare che la partecipazione dell'Italia a questo aumento di capitale della IFC permetterà al nostro paese di incrementare il flusso totale dei propri investimenti diretti nei paesi emergenti, che allo stato attuale sono di gran lunga inferiori alle corrispondenti attività di altri paesi europei ed extraeuropei. L'inserimento di imprese italiane nei paesi del terzo mondo sarà facilitato ed aumenterà in detti paesi la presenza dell'Italia per quanto riguarda il trasferimento sia di beni e servizi sia, ovviamente, di personale qualificato. È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, con il quale all'articolo 1 si autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della IFC per una quota pari a dollari USA 22.828.000, per il periodo 1985-1989, e all'articolo 2 si provvede alla copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International finance corporation* (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.